

CAMERA DEI DEPUTATI

N.385

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (385)

(articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

Trasmesso alla Presidenza il 10 marzo 2026

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 3 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 15;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive



2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»;

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 55, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
- b) all'articolo 6, comma 6, lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
- c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
- d) all'articolo 8, comma 1, lettera e), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
- e) all'articolo 9, commi 6, lettera b), e 8, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
- f) all'articolo 11, comma 1, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
- g) all'articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
- h) all'articolo 13, comma 1, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),»;
- i) all'articolo 14, commi 2 e 3, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
- l) all'articolo 15, comma 4, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».

2. Al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
- b) all'articolo 21, i commi 2, 4, 5, lettere b), c), d), e-bis), 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
- c) dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis. - Accesso da parte delle autorità -

1. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
- e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del TFUE;



f) all' Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;

g) alla Procura europea (EPPO);

h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

i) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e:

a) ciascuna autorità di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), g), h) e i);

b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria di cui al comma 1, lettera c), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

c) con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo.

Art. 21-ter. - Accesso da parte dei soggetti obbligati -

1. I soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21, esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del titolo II, capo I del presente decreto.

2. L'accesso dei soggetti obbligati è consentito previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del registro delle imprese e dei costi di accesso alle stesse.

3. La richiesta di accreditamento è presentata telematicamente dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

a) l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie di soggetti obbligati;

b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

c) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) competente ovvero dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

4. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le eventuali modifiche dello *status* di soggetto obbligato o la sua cessazione entro dieci giorni.

5. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

6. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal



fine, il gestore individua apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

7. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del titolo II, capo I, del presente decreto. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 21-*bis*, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 21-*bis*, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 3, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di *status* di cui al comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le segnalazioni di difformità di cui al comma 7 sono resi mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli articoli 70 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione di cui all'articolo 21-*sexies*, comma 2, la Camera di commercio può escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 21-*sexies*.

11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.

Art. 21-*quater*. - Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse -

1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato:

- a) il nome e il cognome del titolare effettivo;
- b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
- c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;
- d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo 22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo è tale.



2. Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche:

a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;

b) gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;

c) persone che dimostrino l'intenzione concreta di effettuare un'operazione commerciale o finanziaria con un'impresa, persona giuridica privata, *trust* o istituto giuridico affine e che desiderano verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;

d) soggetti obbligati di paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo;

e) autorità di paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali;

f) autorità incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all'articolo 16 della medesima direttiva, e le autorità incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132;

g) autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione europea;

h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo;

i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;

l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorità competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, *trust* o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.

4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche di cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.



5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-*septies*. È garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica, mediante richiesta alla Camera di commercio competente. I soggetti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-*septies* e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identità digitale, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, e li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), la Camera di commercio comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha avuto accesso ai dati che li riguardano.

7. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorità competenti di paesi terzi, omologhe a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare informazioni relative all'identità delle stesse per il periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali autorità. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, le autorità di cui al primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione della loro identità deve essere esclusa e specificano i motivi di tale esclusione, nonché il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro identità.

8. Il termine di cui al comma 7 non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorità. Decorso il termine di cui al primo periodo è possibile presentare nuova richiesta motivata di proroga.

Art. 21-*quinquies*. - Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso -

1. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 21-*quater*, sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo articolo 21-*quater*, a seguito della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che attesti la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 21-*quater*, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata dal richiedente, connessa con la finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo;

b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i *trust* o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.

2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identità del richiedente, da effettuarsi attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le informazioni, i dati e i



documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispone.

3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, sia già stato accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1, lettera a), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende respinto.

5. Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente può prorogare il termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni lavorativi. La proroga è disposta anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere elevato, il termine può essere prorogato di ulteriori dodici giorni lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo è disposta anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione al richiedente l'accesso.

6. Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della direttiva (UE) 2024/1640, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e rilascia un certificato che consente l'accesso per tre anni. L'accesso è consentito ai dati riguardanti i medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non appartiene alle categorie di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, lettere a) e b). La Camera di commercio territorialmente competente risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta di accesso, la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9.

8. I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1, lettera a).

9. Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo interesse all'accesso in capo al richiedente.

10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei seguenti casi:

a) il richiedente:

- 1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al comma 1;
- 2) non è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del comma 7;



3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva;

4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle informazioni di cui all'articolo 21-*quater* è in contrasto con quanto previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;

b) nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per finalità non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;

c) nei casi di cui all'articolo 21-*sexies*, nei termini e secondo le procedure ivi previsti;

d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo 21-*quater*, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni.

11. Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la Camera di commercio territorialmente competente può chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso il termine di cui al comma 4, primo periodo, è prorogato di sette giorni.

12. La Camera di commercio territorialmente competente documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari ai sensi del comma 11.

13. La Camera di commercio territorialmente competente revoca l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validità del certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di commercio competente, nonché in caso di revoca dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del registro in altro Stato membro.

14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

15. La Camera di commercio territorialmente competente assicura i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo le opportune informazioni presso altre Amministrazioni e organismi. A tal fine Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi interessati.

Art. 21-*sexies*. - Casi di esclusione dell'accesso -

1. La Camera di commercio territorialmente competente può escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi degli articoli 21-*ter* e 21-*quater*, in presenza di determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.

2. Ai fini dell'esclusione dell'accesso di cui agli articoli 21-*ter* e 21-*quater*, la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), può essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1, unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare effettivo.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene un'indicazione puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e



indica come l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo è corredata degli elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso.

4. Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-*ter* o 21-*quater* intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.

5. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio competente ritenga sussistenti le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso di cui agli articoli 21-*ter* o 21-*quater*, tenuto conto di quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un provvedimento motivato di diniego, totale o parziale dell'accesso. Il diniego di cui al primo periodo è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 21-*quinqüies*, comma 5 e, in caso di diniego parziale, anche al controinteressato all'accesso. Il provvedimento di diniego è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 7.

In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo 21-*quinqüies*, comma 5, l'accesso si intende respinto.

6. Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3, adotta un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-*quater*, commi 6 e 7, il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al controinteressato all'accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21-*quinqüies*, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la Camera di commercio territorialmente competente informa il richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte del controinteressato.

7. Avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. In ogni caso, le esclusioni dell'accesso a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, quando operano come pubblici ufficiali.

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti *internet* istituzionali e della comunicazione alla Commissione europea.

10. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dei commi 2 e 3, mediante l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma 4, rendendo i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.



Art. 21-septies. - Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati -

1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 20 aprile 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
 - a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi del decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a);
 - b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter;
 - c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 21-quater.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, in caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.»;
- d) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 5, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»;
 - 2) al comma 5-ter, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
 - e) all'articolo 32, comma 2, lettera a), le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»;
 - f) all'articolo 44, comma 2 lettera b), le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».
3. Al titolo V, articoli 56, comma 2, lettera b), 57, comma 2, lettera b), 58, comma 2, lettera b), 67, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».
4. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, del pubblico» sono soppresse;
 - b) la sezione II è abrogata.

ART. 2

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguarle a quanto previsto dall'articolo 21-sexies, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dal presente decreto.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e alla verifica da parte del Garante per la



protezione dei dati personali dell'aggiornamento del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* adotta un provvedimento che sancisce l'operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del presente decreto.

ART. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

